

DETERMINA N° 555 DEL 18/12/2020

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO SUAP

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA L.R. 5/2013 S.M.I. IN MATERIA DI LUDOPATIE NEI COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA: INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA N. 433 DEL 21/10/2020.

il Responsabile del Servizio

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto prot. n. 24084 del 09/10/2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile della Struttura Unica attività produttive alla dr.ssa Veronica Fattori;

Premesso che con le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Unione n. 1 del 28/02/2017;
- Consiglio Comune di Castelfranco Emilia n. 15 del 24/02/2017;
- Consiglio Comune di San Cesario sul Panaro n. 7 del 27/02/2017;

sono state trasferite all'Unione comuni del Sorbara le funzioni di Sportello Unico per le attività Produttive parte dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro;

Preso atto che a partire dal 1 marzo 2017 il Servizio Suap, inserito nell'Area Servizi al Territorio dell'Unione comuni del Sorbara, sono state trasferite le funzioni Suap e tutte quelle funzioni relative alle attività produttive di cui al DPR 160/2010 ed alla tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio dell'Unione n. 2 del 23.01.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- Consiglio dell'Unione n. 3 del 23.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Giunta dell'Unione n. 12 del 02.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – PEG per il periodo 2020-2022;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 29/12/2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Mappatura dei luoghi sensibili del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ai fini dell'applicazione della L.R. 5/2013 e successive modificazioni”;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 07/03/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Mappatura dei luoghi sensibili del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara ai fini dell'applicazione della L.R. 5/2013 e successive modificazioni – rettifica delibera n. 72 del 29/12/2017”;
- la determinazione n. 433 del 21/10/2020, avente ad oggetto “Individuazione degli esercizi a cui applicare la L.R. 5/2013 s.m.i. in materia di ludopatie nei comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara”;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

Verificato che l'art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili” ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”;

Vista altresì la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 68 del 21/01/2019 “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R.5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017”;

Verificato, in particolare, che l'art.6 della L.R.5/2013 prevede oggi:

“co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”;

Atteso che il divieto previsto dall'art. 6 comma 2-bis, della L.R. n.5/2013 e successive modificazioni, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle

aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Verificato, quindi, che la L.R. n.5/2013 e successive modificazioni si applica alle tipologie di esercizi individuate dall'art. 3 commi 1 e 2 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che prevede:

“comma 1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n.29;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

comma 2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa”;

Verificato, infine, che la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 68 del 21/01/2019 approva il documento “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n.5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017” con il quale si specifica che:

“I punti di raccolta delle scommesse (cd. corner) sono quelli definiti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica).

L'attività di raccolta delle scommesse che si svolge in locali situati a meno di 500 metri dai cd. luoghi sensibili non potrà protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere”;

Considerato che, ai sensi dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica), sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, includendo le scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, i concorsi pronostici su base sportiva, il concorso pronostici denominato totip, le scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; al comma 4 sono invece stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, includendo le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, i concorsi pronostici su base sportiva, il concorso pronostici denominato totip, le scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

Visti gli elenchi già approvati quali parti integranti della determina n. 433 del 20/10/2020 nei quali sono riportati gli esercizi cui applicare la L.R.5/2013 s.m.i. in materia di ludopatie nei comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara, la cui efficacia risulta confermata;

Verificato inoltre che, in data 04/11/2020, è stato controllato ed estratto, dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, l'elenco dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner) definiti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Rilevato, pertanto, che tali punti di raccolta delle scommesse (cd. corner) sono stati oggetto di misurazioni, in base alla collocazione geografica degli esercizi ed a quella dei luoghi sensibili individuati, riportate nell'allegato "A" della determinazione n. 433 del 21/10/2020;

Ritenuto opportuno, quindi, integrare gli elenchi riportati nella determinazione n. 433 del 21/10/2020 con un ulteriore elenco che comprenda i punti di raccolta delle scommesse (cd. corner) definiti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini (allegato "G" parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare atto che, in data 04/11/2020, è stato controllato ed estratto, dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, l'elenco dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner) definiti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che risultano ubicati entro 500 metri dai luoghi sensibili più vicini, riportato nell'allegato "G", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la misurazione delle distanze degli esercizi individuati nell'allegato "G" sono state riportate nell'allegato "A" della determinazione n. 433 del 21/10/2020;
3. di prendere atto che gli elenchi già approvati quali parti integranti della determina n. 433 del 20/10/2020 nei quali sono riportati gli esercizi cui applicare la L.R.5/2013 s.m.i. in materia di ludopatie nei comuni appartenenti all'Unione Comuni del Sorbara, risultano confermati e mantengono la loro efficacia;
4. di dare atto, pertanto, che secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 68 del 21/01/2019 "Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R.5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017", i seguenti esercizi che risultano ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile più vicino non potranno continuare ad esercitare nell'attuale collocazione l'attività di punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R.5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017:

PUBBLICI ESERCIZI:

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO
-----------------	-----------

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	
EL DOLLARO S.A.S. DI YANG XUEZHEN & C.	VIA VERDI, 23

RIVENDITE TABACCHI:

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO
COMUNE DI BOMPORTO	
TABACCHERIA MONTORSI DI MONTORSI MARCO	VIA RAVARINO CARPI, 60/62
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	
GUERZONI ALESSANDRO	CORSO MARTIRI, 320
COMUNE DI NONANTOLA	
TABACCHERIA DI MAO XIULI	VIA VITTORIO VENETO, 90

**il Responsabile del Servizio
Veronica Fattori / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**